

CAPITOLATO D'ONERI GENERALE

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione edile, messa in sicurezza, recupero della fruibilità nonché di adeguamento tecnologico degli impianti elettrico, di illuminazione e di climatizzazione degli immobili dell'Agenzia regionale Campania Turismo ubicati in Salerno, alla via Velia n. 15, in Centola - Palinuro (SA) "Antiquarium" e in Benevento, alla via Nicola Sala n. 31" - C.I.G. 9916873E79.

1

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda l'affidamento dei lavori emarginati all'oggetto, di cui in seguito si riporta una breve descrizione:

A. SALERNO, VIA VELIA 15	
BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE	
A.1	OPERE EDILI
A.2.	IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE

B. ANTIQUARIUM DI CENTOLA-PALINURO	
BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE	
B.1	OPERE EDILI
B.2	IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE

C. BENEVENTO, VIA SALA 31	
BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE	
C.1	OPERE EDILI
C.2	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE

LA PUNTUALE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RICHIESTE È SPECIFICATA NEGLI ALLEGATI TECNICI INDICATI IN CALCE, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E DEL CONTRATTO DI APPALTO ED AI QUALI, PERTANTO, INTEGRALMENTE SI RIMANDA.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali, le componenti tecnologiche degli impianti, le forniture, le finiture da impiegare per l'esecuzione delle opere richiamate al precedente articolo 1 e da installare presso gli immobili, dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche



stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, da dimostrare, a cura dell'operatore economico, con allegazione delle relative schede tecniche e delle corrispondenti certificazioni e garanzie.

I materiali utilizzati dovranno rispondere ai requisiti prescritti e la loro idoneità, così come l'esecuzione delle opere, è rimessa al giudizio insindacabile del direttore dei lavori.

Le forniture ed i componenti necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale e negli elaborati tecnici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o istituto indicato dall'Agenzia, tutte le prove prescritte dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.

Qualora in corso d'opera, i materiali non dovessero essere rispondenti ai requisiti prescritti, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni ed adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione non pregiudica i diritti che l'Agenzia si riserva di avanzare in sede di collaudo.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI

L'appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti generati durante l'esecuzione dei lavori. Esso appaltatore si impegna, pertanto, ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed a provvedere al loro smaltimento a norma di legge, producendo all'Agenzia la relativa certificazione.

L'appaltatore, in ogni caso, rimane unico responsabile della gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE E CUSTODIA DEL CANTIERE

L'appaltatore dovrà provvedere all'allestimento dei vari cantieri, secondo i tempi previsti dal cronoprogramma.

L'appaltatore, all'atto dell'avvio dei lavori, dovrà fornire i nominativi delle seguenti figure:

- direttore di cantiere, con i poteri e le deleghe connesse al ruolo. Il direttore di cantiere dovrà avere adeguata esperienza professionale nello specifico settore;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Unitamente alla comunicazione dei predetti nominativi, dovranno essere trasmesse, in originale:

- gli atti attestanti le deleghe e le responsabilità conferite;
- le dichiarazioni scritte, di ciascuno dei soggetti nominati, di specifica accettazione dell'incarico conferito e di conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Agenzia e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla conclusione dell'appalto.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DURATA

I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla consegna del cantiere, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione in via d'urgenza, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, con possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà dell'Agenzia procedere, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le tempistiche indicate nel documento "Crono-programma".



ARTICOLO 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL'APPALTO

L'appalto deve essere eseguito senza soluzione di continuità, in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, al ricorrere dei quali lo stesso aggiudicatario dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

In particolare, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori.

Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.


La sospensione e la ripresa dei lavori dovranno risultare da un verbale redatto dal direttore dei lavori con dettagliate indicazioni in merito alle cause di sospensione delle opere.

L'aggiudicatario non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dei lavori con propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia. La sospensione unilaterale da parte dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile. Restano a carico dello stesso aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della D.L;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Agenzia.



Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, deve farne esplicita riserva sul registro di contabilità.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Non appena cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

ARTICOLO 7 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore Generale dell'Agenzia nomina un direttore dei lavori ovvero, se necessario, un ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del Codice.

ARTICOLO 8 - ONERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con inclusione di quelle relative alla sicurezza del cantiere;
- l'organizzazione del cantiere secondo le fasi di lavoro previste;
- le spese per tutte le dotazioni di sicurezza relative a lavorazioni, macchinari, manodopera, dotazioni igieniche, cassetta di pronto soccorso e quanto previsto dal piano di sicurezza;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

- la vigilanza e guardiana del cantiere diurna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo finale;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle autorità amministrative, enti ed associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;
- le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.

L'appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere e ne risponde nei confronti dell'Agenzia per le eventuali azioni derivanti dalle conseguenze di tali inadempienze.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende a corpo tutte le attività e gli oneri in cui il medesimo si articola ed è pertanto fisso ed invariabile per tutta la sua durata.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) ove necessario, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, se adottati, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite in modo da evitare incidenti e infortuni nei luoghi di lavoro e quindi secondo il criterio "*incident and injury free*".

ARTICOLO 10 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

ARTICOLO 11 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti nella esecuzione dei lavori e delle forniture sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, previa valutazione di necessità effettuata dalla direzione dei lavori ed espressa autorizzazione del RUP.

L'Agenzia si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto per cause di forza maggiore intervenute successivamente all'approvazione del progetto esecutivo. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo, escludere in tutto o in parte uno o più aree oggetto delle prestazioni.

La riduzione sarà esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di pubblico interesse che la impongano, nei limiti che seguono:

- dismissione, a qualsiasi titolo, di aree o porzioni di aree dall'oggetto delle prestazioni;
- cessazione di utilizzo o modificazione dell'utilizzazione che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
- qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.

Rimane, in ogni caso, escluso a tale titolo per l'appaltatore, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte. Rimane in ogni caso escluso per l'appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso e/o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto superiore a un quinto, rimarrà salva per l'appaltatore l'esclusiva facoltà di recesso, che peraltro avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento dell'esecuzione dell'intervento ad altro operatore economico, salva la facoltà per l'Agenzia di liberare, anche parzialmente, l'originario appaltatore anche prima del termine predetto.

ARTICOLO 12 - PREZZI PER VARIANTI

I prezzi per la esecuzione delle varianti saranno computati applicando il ribasso formulato dall'appaltatore in sede di offerta economica ai corrispettivi riportati negli allegati computi metrici

di progetto, ovvero, se le lavorazioni non sono previste, applicando il ribasso offerto al vigente tariffario Regione Campania, laddove applicabile, oppure ai prezzi di mercato ricavati dal R.U.P. sulla base di preventivi acquisiti da indagini di mercato.

ARTICOLO 13 - TERMINI E PENALI

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'appalto e la corretta esecuzione dei lavori, secondo le modalità indicate nel disciplinare, nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta dall'appaltatore.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento dei lavori oggetto dell'appalto. La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera non inferiore ad euro 1.000,00 (*mille/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento e/o di non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio ed il completamento dei lavori, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle quali la penale giornaliera sarà applicata, per intero, per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori in difetto della consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori;
- d) nel mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni, imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori, installazione di impianti o componenti non rispondenti a quanto offerto ovvero non idonei e/o danneggiati (per ogni componente ed impianto non idoneo o danneggiato).

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della direzione dei lavori, al verificarsi della relativa condizione.



Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Agenzia a causa dei ritardi.

ARTICOLO 14 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore ne dà comunicazione formale al direttore dei lavori, il quale, entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, redige il certificato di ultimazione.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la direzione dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Agenzia. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.



ARTICOLO 15 - COLLAUDO

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori, si procederà con le operazioni di collaudo o verifica di conformità nei termini prescritti dall'art. 102 del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo.

All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori l'ente appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale e nel contratto.

L'Agenzia ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo prima che questo assuma carattere di definitività.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE PER DANNI ALLE OPERE, ALLE PERSONE E ALLE COSE

L'appaltatore assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei lavori affidati.

Sono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò sono a carico dell'appaltatore, tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'appaltatore, pertanto, è responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso di esecuzione o dopo l'ultimazione della stessa, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati in conseguenza degli stessi.

La presenza sul luogo del personale dell'Agenzia o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'appaltatore.



L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto del contratto, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di accertate responsabilità, l'appaltatore sarà, pertanto, obbligato a provvedere celermente ad effettuare i dovuti ripristini e/o risarcire il danno, comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'evento. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati in danno dell'appaltatore anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo per i lavori oggetto del contratto d'appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia da tutti rischi di esecuzione. La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, e comprenderà:

- a) opere ed impianti: pari all'importo di aggiudicazione incrementato dell'I.V.A.;
- b) opere preesistenti: Euro 1.000.000,00 (*un milione/00*).

La polizza dovrà, altresì, assicurare l'Agenzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è fissato in euro 1.000.000,00 (*un milione/00*).

ARTICOLO 18 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- A) IL GIORNALE DEI LAVORI;
- B) IL CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO;
- C) IL CONTO FINALE E LA RELATIVA RELAZIONE.

Il certificato di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.



Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

ARTICOLO 19 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro dieci giorni dalla data del certificato di collaudo e trasmesso al responsabile del procedimento dell'ente, il quale dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il successivo termine di 10 (*dieci*) giorni. Qualora, nel predetto termine, l'appaltatore non sottoscriva il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si considera come definitivamente accettato.

ARTICOLO 20 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo complessivo dei lavori, oggetto di appalto, sarà quello indicato nell'offerta economica, da intendersi a corpo e da ritenersi fisso ed invariabile, ad esclusione delle eventuali varianti che si rendessero necessarie.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati con le modalità e scadenze di seguito specificate:

- successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale;
- il pagamento della restante parte, pari all'80 % dell'importo contrattuale, avverrà nel modo seguente:



a) al raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori, in esito e subordinatamente ad apposita attestazione con benestare alla fatturazione rilasciati dal direttore dei lavori, sarà corrisposto un acconto pari al 40 % del corrispettivo contrattuale;

b) successivamente al positivo collaudo dei lavori, in esito e subordinatamente all'approvazione del conto finale dei lavori, come attestato da apposito verbale e benestare alla fatturazione emesso dal responsabile del procedimento, sarà corrisposto il saldo pari al restante 40%.

In caso di esito negativo del collaudo, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Agenzia procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Ogni pagamento è subordinato alla emissione, da parte dell'appaltatore, della pertinente fattura fiscale contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento e l'indicazione del CIG, all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle previsioni degli atti allegati ed alle disposizioni dello schema di contratto nonché alle vigenti norme in materia di appalti ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

SONO ALLEGATI, PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CAPITOLATO:

OPERE EDILI	RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
	GRAFICI DI RILIEVO E PROGETTO
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI E COSTI SICUREZZA
	ANALISI ED ELENCO PREZZI OPERE EDILI
	STIMA INCIDENZA MANODOPERA OPERE EDILI
	STIMA INCIDENZA SICUREZZA OPERE EDILI
	CAPITOLATO OPERE EDILI
IMPIANTI	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
	CAPITOLATO LAVORI IMPIANTI
	LAY-OUT (OVE PREVISTI)
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI
	ANALISI ED ELENCO PREZZI IMPIANTI
	STIMA INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI
	STIMA INCIDENZA SICUREZZA IMPIANTI
	SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (OVE PREVISTO)
DOCUMENTI GENERALI	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
	CRONOPROGRAMMA
	QUADRO ECONOMICO

Napoli, li 22 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

